

Publicato il 31/05/2023

N. 00679 /2023 **REG.PROV.PRES.**
N. **03832/2023 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3832 del 2023, proposto da Ministero della Cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Bpm Concerti S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Marletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

The Base S.r.l., Pubbliconcerti S.r.l., non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 5710/2023, resa tra le parti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Letta l'istanza di integrazione del contraddittorio e autorizzazione alla notifica per pubblici proclami presentata dall'appellante incidentale.

Rilevato che già nel giudizio di primo grado è stata disposta la detta integrazione con autorizzazione alla notifica del ricorso introduttivo nelle forme sopra richieste.

Valutato che la richiesta integrazione vada disposta anche in seconde cure in ragione dell'oggetto del presente contenzioso anche nei confronti dei controinteressati, atteso che quest'ultimi data la limitata disponibilità delle risorse da ripartire, nella veste di beneficiari pro-quota delle risorse del fondo, sono potenzialmente destinati ad essere incisi, in caso di accoglimento del ricorso, dalla proporzionale riduzione dei contributi ricevuti, in ragione della necessità di rispettare i limiti finanziari del plafond stanziato.

Rilevato che appellante principale e appellante incidentale sono onerate ex art. 49 comma 3 c.p.a. a provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della cultura di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione dell'appellante e l'indicazione delle parti intimare; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le domande formulate; l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza

Valutato che l'amministrazione è tenuta a rilasciare all'appellante incidentale un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dell'avviso innanzi menzionato e a non rimuovere lo stesso sino alla definizione del giudizio.

Considerato che la pubblicazione in questione va effettuata entro il 1.7.2023, con ulteriore termine sino al 14.07.2023 per il deposito della prova dell'esecuzione dell'incombente.

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio entro i termini e con le modalità di cui in

motivazione;

resta ferma per la discussione del merito l'udienza del 16.11.2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 31 maggio 2023.

Il Consigliere delegato
Luigi Massimiliano Tarantino

IL SEGRETARIO